



---

**COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO**  
Provincia di Trento

---

**Verbale di Deliberazione della Giunta comunale**

**n. 56 dd. 15.05.2018**

**OGGETTO:** Realizzazione di un manufatto per il ricovero attrezzi e spogliatoi in loc. Nembia. Affidamento dell'incarico relativo alla progettazione preliminare all'arch. Fabrizio Bosetti con studio in San Lorenzo Dorsino (TN), Via del Teatro, n. 26. CIG ZE823972D1.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **quindici** del mese di **maggio** alle ore 17:35 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

|                    |             |                      |
|--------------------|-------------|----------------------|
| DELLAIDOTTI ALBINO | Sindaco     | presente             |
| MARGONARI RUDI     | Vicesindaco | presente             |
| DEGIAMPIETRO PIERA | Assessore   | assente giustificato |
| ORLANDI DAVIDE     | Assessore   | presente             |
| RIGOTTI ILARIA     | Assessore   | presente             |

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaiddotti invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che l'Amministrazione comunale intende procedere, come previsto nel PEG 2018, alla progettazione preordinata alla realizzazione di un manufatto per il ricovero attrezzi e spogliatoi in loc. Nembia in C.C. San Lorenzo nel Comune di San Lorenzo Dorsino, in modo da rendere più fruibile tutta l'area;

Atteso che, alla luce di quanto sopra, si rende necessario disporre di una progettazione preliminare e pertanto, dato che il Servizio tecnico, oltre ad essere impegnato in altre incombenze tecniche che materialmente non consentirebbero comunque l'espletamento di quanto in oggetto, non dispone dei mezzi necessari per tale adempimento, affidare l'incarico della progettazione preliminare ricorrendo all'apporto di qualificati ed idonei professionisti esterni;

Constatato che l'art. 20, comma 2 della LP 26/1993 e s.m. prevede che l'affidamento degli incarichi di progettazione all'esterno deve avere luogo, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

Visto che il regolamento attuativo alla legge provinciale 26/1993 all'art. 24, comma 1, lett. b) prevede che l'affidamento diretto è ammesso nel caso in cui il corrispettivo non ecceda l'importo di cui all'art. 21, comma 4 della LP 23/1990 e s.m.;

Constatato inoltre quanto riportato all'art. 10, comma 3 della LP 2/2016 e s.m. che rinvia alla normativa statale per la determinazione delle parcelli dei professionisti e pertanto al D.M. 17.06.2016;

Atteso che l'Amministrazione ha contattato l'arch. Fabrizio Bosetti con studio in San Lorenzo Dorsino (TN), Via del Teatro, n. 26 e dato atto che lo stesso con nota dd. 08.05.2018, pervenuta in pari data sub prot. n. 2666, ha manifestato la propria disponibilità ed ha all'uopo trasmesso il proprio preventivo acclarante, per la prestazione di cui in oggetto, un importo di € 3.729,08 oltre ad oneri fiscali e contributivi per complessivi € 4.731,45 (IVA e cassa comprese);

Preso atto che il suddetto preventivo è stato attentamente esaminato ed è stato ritenuto congruo e vantaggioso dall'Amministrazione comunale in quanto presenta le migliori condizioni tecnico-economiche;

Visto il curriculum vitae professionale dell'arch. Fabrizio Bosetti, agli atti, dal quale si evince la qualificazione professionale e specializzazione necessaria per l'esecuzione dell'incarico di cui è oggetto il presente provvedimento e dato altresì atto che il professionista inoltre è già conosciuto dall'Amministrazione comunale per la sua preparazione e competenza, avendo già svolto incarichi analoghi;

Rilevato ricorrere la fattispecie di cui all'art. 20, comma 2 della L.P. 26/1993 e s.m. nonché di cui all'art. 24, comma 1, lett. a) e b) del D.P.P. dell'11.05.2012 n. 9-84/Leg. che prevede l'affidamento diretto nel caso in cui il corrispettivo, calcolato ai sensi del comma 4 del suddetto articolo, non ecceda l'importo di cui all'art. 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990 n. 23 e che vi è urgenza di procedere all'affidamento del presente incarico dato che risulta necessario esaminare, da parte dell'Amministrazione comunale, la fattibilità dell'intervento il prima possibile in modo da valutare se proseguire con la progettazione e conseguentemente con la realizzazione dell'opera già nella prima metà del 2019;

Dato atto che il Servizio Tecnico ha verificato che il professionista suddetto è abilitato a svolgere tale incarico, che vi è capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché l'idoneità tecnica e la regolarità contributiva;

Valutato conseguentemente di affidare all'arch. Fabrizio Bosetti l'incarico riguardante la progettazione preliminare dei lavori di realizzazione di un manufatto per il ricovero attrezzi e spogliatoi in loc. Nembia avverso un importo di € 3729,08 oltre ad oneri fiscali e contributivi per complessivi € 4.731,45.= (IVA e cassa comprese), come da preventivo dd. 08.05.2018, assunto al protocollo comunale in pari data sub prot. n. 2666;

Valutato, visto l'importo del corrispettivo, di perfezionare il rapporto contrattuale di cui al presente incarico mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. , il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. nonché la L.P. 2/2016 e s.m.;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m., il D.P.R. 207/10 e s.m., il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. nonché il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. in quanto applicabili;

Vista la L.P. 10 luglio 1990, n. 23 e s.m, ed in particolare l'art. 21;

Vista la Legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010;

Visto il D.Lgs. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dato atto che in base all'art. 2 comma 3 gli obblighi di condotta previsti dall'art. 7 devono estendersi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice e dal codice di comportamento dell'Ente;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L stante la necessità di partire immediatamente con la progettazione preliminare prima dell'arrivo della bella stagione che ormai è alle porte;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario e tributi in ordine alla regolarità contabile, ivi compresa l'attestazione di copertura finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dd. 07.03.2018 avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione 2018-2020 e Documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020. Esame ed approvazione.”*;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 26 dd. 07.03.2018 avente ad oggetto: *“Adozione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2018 per la parte relativa agli obiettivi gestionali.”;*

Visto il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

## D E L I B E R A

1. di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, all'arch. Fabrizio Bosetti con studio in San Lorenzo Dorsino (TN), Via del Teatro, n. 26 CF BSTFRZ86P14H612G e P.IVA 02305350221 l'incarico relativo alla progettazione preliminare dei lavori di realizzazione di un manufatto per il ricovero attrezzi e spogliatoi in loc. Nembia, avverso un importo di € 3.729,08 oltre ad oneri fiscali e contributivi per complessivi € 4.731,45 (IVA e cassa comprese), come da preventivo dd. 08.05.2018, pervenuto in pari data sub prot. n. 2666;
2. di disporre che il contratto di prestazione professionale si perfezioni attraverso scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio in modalità digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
3. di impegnare la spesa di cui al punto 1 al codice P.F.U. 2.02.03.05.01 (cap. 3900) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso, che presenta adeguata disponibilità, dando atto che la prestazione sarà eseguita entro il 31.12.2018;
4. di stabilire al 31.07.2018 il termine entro il quale l'arch. Fabrizio Bosetti dovrà consegnare gli elaborati relativi alla progettazione preliminare, il tutto in numero 3 esemplari cartacei e su supporto informatico in formato doc e dwg (ovvero file open source) fissando in € 30,00.= al giorno la penale in caso di ritardo, da calcolare a decorrere dal giorno successivo alla scadenza. Superati i 10 giorni di ritardo l'Amministrazione può recedere dal contratto senza corrispondere alcunché al professionista;
5. di provvedere alla liquidazione del corrispettivo relativo al presente incarico dopo la consegna della documentazione di cui al punto 4, l'approvazione della stessa da parte dell'Amministrazione comunale ed a seguito di presentazione della relativa fattura;
6. di dare atto che il presente incarico è soggetto a tutti gli adempimenti previsti dalla Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.; l'arch. Fabrizio Bosetti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136. A tal fine lo stesso si obbliga a comunicare al Comune di San Lorenzo Dorsino il conto dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 precitato nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
7. di dare inoltre atto che, in applicazione dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto D.P.R. “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e quelli previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti” approvato con deliberazione della

Giunta comunale dell'ex comune di San Lorenzo in Banale n. 93 dd. 13.10.2014 si estendono anche ai collaboratori - a qualsiasi titolo - delle imprese fornitrice di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento costituisce immediata causa di risoluzione o decadenza dal rapporto contrattuale;

8. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

VD



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

=====

Il Sindaco  
- *Albino Dellaidotti* -

Il Segretario comunale  
- *dott. Giovanna Orlando* -